

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 22 settembre 2008)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 febbraio 2008 n. 6034 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 settembre 2008 n. 6034 R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 34, cpv. 1, lett. a), c)

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.- franchi;
- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Art. 35, cpv. 2

Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr. 18 900	0.153	28.95	0.153
da fr. 19 000	a fr. 22 900	3.990	188.55	0.823
da fr. 23 000	a fr. 26 100	4.434	330.45	1.266
da fr. 26 200	a fr. 30 700	2.660	452.80	1.474
da fr. 30 800	a fr. 39 200	3.990	791.95	2.020
da fr. 39 300	a fr. 44 300	6.651	1 131.15	2.553

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
da fr. 44 400	a fr. 56 100	7.981	2 072.90	3.695
da fr. 56 200	a fr. 73 900	10.287	3 904.00	5.282
da fr. 74 000	a fr. 83 700	11.262	5 007.70	5.982
da fr. 83 800	a fr. 113 600	12.859	8 852.55	7.792
da fr. 113 700	a fr. 130 600	12.238	10 933.00	8.371
da fr. 130 700	a fr. 169 700	13.125	16 064.90	9.466
da fr. 169 800	a fr. 211 000	14.011	21 851.45	10.356
da fr. 211 100	a fr. 281 500	14.544	32 104.95	11.404
da fr. 281 600	a fr. 705 500	14.898	95 272.45	13.504
da fr. 705 600	in avanti	15.076		

Art. 108, cpv. 1, lett. b)

b) coniugati con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

Compensazione degli effetti alla progressione a freddo

Art. 309d (nuovo) ¹In deroga all'articolo 39 e limitatamente alle deduzioni di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettere a), b) e c), non si fa luogo alla compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2009.

²Per i periodi fiscali successivi al 2009 l'indice nazionale dei prezzi al consumo che fa stato ai fini dell'adeguamento delle deduzioni di cui al capoverso 1 è di 102.6 punti al 31.12.2007 (scala 2005 = 100 punti).

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Bellinzona, 22 settembre 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 11 novembre 2008 n. 169)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder